MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Capo I – Premessa

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'ordinamento giuridico italiano è stato adeguato alle norme ed ai principi dell'Unione Europea in tema di responsabilità delle persone giuridiche, per fatti e comportamenti che costituiscano reato, compiuti da dipendenti o da appartenenti ad organi di governo e di controllo dell'ente stesso.

La persona giuridica è responsabile qualora il reato sia commesso nell'interesse od al fine di procurare un vantaggio all'ente stesso. L'oggettivazione della responsabilità, a carico della persona giuridica, determina l'irrogazione di rilevanti sanzioni a carico dell'ente che si sia avvantaggiato della commissione del reato.

Fra le sanzioni più importanti, vi sono quelle interdittive da qualsiasi rapporto, nascente da contratto o da atto amministrativo, con le pubbliche amministrazioni; siffatte sanzioni sono di tutto rilievo per Aset S.p.A. che è società a prevalente capitale pubblico che opera primariamente per mezzo di affidamenti da parte dei soci pubblici o di altre pubbliche amministrazioni.

La responsabilità, prevista dal D.lgs 231/2001, è estesa pure per reati commessi all'estero, a condizione che lo Stato territorialmente

competente non proceda direttamente nella repressione dell'illecito penale; questa fattispecie, sebbene possibile, risulta essere improbabile, tenuto conto che Aset S.p.A. agisce nel territorio italiano.

La funzione dell'estensione della responsabilità degli enti è sia finalizzata alla repressione del reato (*quia peccatum est*), ovvero come conseguenza di questo, sia tesa a prevenire, mediante l'obbligo di predisposizione di idoneo modello di organizzazione e gestione, la commissione dei reati stessi (*ne peccetur*).

La sezione III del D.lgs 231/2001 indica i reati che determinano la responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare: gli artt. 24 e 25 riguardano ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione e la frode informatica; l'art. 24 *bis* disciplina la responsabilità per delitti informatici e trattamento illecito di dati; l'art. 25 *bis* pertiene alle ipotesi di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo; l'art 25 *ter* concerne i reati societari; l'art. 25 *quater* delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; l'art. 25 *quinques* riguarda delitti contro la personalità individuale; l'art. 25 *sexies* disciplina la responsabilità reati per abusi di mercato; l'art. 25 *septies* concerne i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime causati in seguito a violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; l'art. 25 *octies* concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni

od utilità di provenienza illecita; l'art. 25 *nonies* concerne i reati in tema di violazione dei diritti di autore; l'art. 25 *decies* concerne i reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; l'art. 25 *undecies* concerne i reati ambientali; l'art. 25 *duodecies* concerne i reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 231/2001, la persona giuridica è responsabile anche in caso di tentativo di delitto, fattispecie disciplinata dall'art. 56 c.p..

L'ente non è responsabile, qualora il reato sia stato commesso dall'agente nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.lgs 231/2001; parimenti esso non è responsabile, in caso di delitto tentato, allorché lo stesso volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, secondo quanto dispone l'art. 26, secondo comma, dell'art. 26 del D.lgs 231/2001.

L'art. 6 del D.lgs 231/2001, dispone una forma specifica di esonero da responsabilità della persona giuridica, a condizione che:

1. - l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello che si è verificato;

2. - il compito di vigilanza sull'osservanza, sul funzionamento e

sull'aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'ente che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. - l'agente abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

4. - non ci sia stata omessa od insufficienza vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In conseguenza di ciò, la persona giuridica deve:

1. - individuare le attività nell'ambito delle quali possano essere commessi reati:

2. - prendere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

4. - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo;

5. - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione e di controllo possono essere adottati, anche alla stregua della previa adozioni di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti stessi e comunicati al Ministero della Giustizia, il quale (anche di concerto con i ministeri competenti) può formulare osservazioni sull'idoneità degli stessi a

prevenire i reati.

Aset S.p.A. ha adottato un codice etico non vincolante, per il presente modello, ma che si integra con questo.

Il codice etico ha, pure, lo scopo di favorire e promuovere elevati livelli di professionalità in tutti gli appartenenti alla società (amministratori e dipendenti), nonché in soggetti a questa collegati (consulenti).

In tale senso, l'aumento del livello di professionalità implica l'arretramento del pericolo di commissione di fatti contrari alla legge ed ai valori che la società persegue e dei quali si fa promotrice.

Sebbene il codice etico abbia una vigenza precettiva autonoma rispetto al presente modello, esso ne è, comunque, parte integrante e fondamento essenziale.

Il presente modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 giugno 2014.

Capo II – Identificazione dell'organismo di controllo interno

L'art. 6, lettera b), della legge 231/2001 impone, ai fini dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia istituito un organismo di controllo per garantire l'osservanza del modello aziendale.

Esso deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo; è composto da tre membri; due esterni, scelti fra persone dotate di competenza professionale riconosciuta nell'ambito delle discipline

giuridiche ed aziendalistiche. Il terzo è stato individuato in un dipendente di Aset S.p.A. in possesso delle competenze e conoscenze dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda.

Ogni membro resta in carica per quattro anni e può essere nominato nuovamente, per il massimo di cinque mandati.

Il potere di nomina e di revoca spetta al Consiglio di Amministrazione.

Alla prima nomina dei componenti dell'Organismo di controllo, il Consiglio di Amministrazione provvede entro dieci giorni, dall'adozione del presente modello di gestione aziendale.

Capo III – Funzioni e poteri di controllo dell'organismo di controllo interno

All'organismo di controllo è affidato la funzione di:

1. – vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel modello;

2. – verificare l'effettiva capacità del modello di prevenire la commissione dei reati, indicati nel D.lgs. 231/2001;

3. – riscontrare l'esigenza di aggiornamento del modello, in relazione a mutate condizioni aziendali;

4. – formulare proposte al C.d.A. attinenti all'aggiornamento del modello;

5. – provvedere all'integrazione del modello, mediante il censimento e la mappatura di tutte le procedure in essere in Aset S.p.A.;

6. – attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità principale dell'attività di controllo è imputata al *management operativo*;

7. – accertare, mediante ricognizioni sull'attività aziendale, le aree di attività aziendale effettivamente a rischio;

8. – promuovere iniziative affinché il modello di gestione aziendale sia conosciuto e compreso;

9. – raccogliere, elaborare e conservare informazioni, rilevanti con riguardo al rispetto del modello ed aggiornare la lista delle informazioni che i vari settori aziendali devono trasmettere all'organismo di controllo;

10. – coordinamento con altre funzioni aziendali per migliorare il monitoraggio delle attività a rischio;

11. – controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione chiesta;

12. – condurre indagini interne per accertar le eventuali violazioni alle prescrizioni tenute nel presente modello;

13. – impartire gli indirizzi al responsabile delle risorse umane, per la formazione del personale e dei collaboratori esterni alla società, al fine della migliore attuazione del modello aziendale;

14. – controllare che ogni anno sia organizzato un seminario di aggiornamento sulle questioni attinenti all'attuazione del modello di

gestione aziendale;

15. – controllare che i nuovi assunti ed i nuovi collaboratori esterni acquisiscano una formazione completa, prima del seminario annuale, dal responsabile delle risorse umane;

16. – avocare procedimenti disciplinari, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello di gestione aziendale.

Capo IV – Coordinamento e raccordo dell'organismo di controllo con gli organi societari

L'Organismo di controllo agisce in diretto e constante collegamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli amministratori delegati.

Periodicamente lo stesso organismo si raccorda sia con il Consiglio di Amministrazione sia con il Collegio Sindacale.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, l'Organismo di controllo trasmette sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'andamento del controllo e sull'attuazione del modello di gestione aziendale.

Al di là di questo adempimento, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di quindici giorni i citati organi societari possono convocare l'Organismo di controllo per assumere informazioni sull'andamento del controllo e sull'attuazione del modello di gestione aziendale.

In maniera analoga, per gli stessi motivi e con gli stessi adempimenti,

l'Organismo di controllo può chiedere audizione ai citati organi societari.

Di regola, il presidente dell'organismo di vigilanza, od un suo delegato, partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Capo V – Informazioni all'organismo di controllo.

All'organismo di controllo deve essere comunicato:

1. – ogni informazione relativa ai reati indicati nel D.lgs. 231/2001 e quelle pertinenti a comportamenti in violazione delle regola di condotta adottate dalla società;

2. – ogni informazione relativa alle violazioni delle prescrizioni contenute nel modello aziendale di gestione aziendale;

3. – ogni informazione prevenuta da terzi e dagli utenti, con riguardo alle questioni indicate nei numeri precedenti di questo capo;

4. – ogni informazione concernente provvedimenti o notizie provenienti da autorità amministrative (comprese quelle di pubblica sicurezza) o giudiziarie (comprese quelle di polizia giudiziaria), pertinenti allo svolgimento di indagini, anche a carico di ignoti, su reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;

5. – ogni richiesta di assistenza legale, di dirigenti o dipendenti, in caso di avvio di procedimento penale per i reati di cui si tratta;

6. – ogni rapporto dei responsabili delle funzioni aziendali che

riguardano eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo aziendale.

All'organismo di controllo deve essere inviata la documentazione, da parte del responsabile del procedimento, attinente all'avvio ed alla conclusione di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti, per violazioni delle prescrizioni contenute nel modello aziendale.

All'organismo di Controllo deve essere inviata la documentazione relativa al sistema delle deleghe.

Capo VI – Sistema disciplinare.

Per garantire l'effettività dell'attuazione del modello di gestione aziendale, è necessario che esso sia supportato da un idoneo sistema sanzionatorio che va ad integrarsi con quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Ogni procedimento disciplinare deve essere avviato, espletato e concluso, mediante la procedura prevista dall'art. 7 della l. 30 maggio 1970, n. 300 e da quanto previsto nei CCNL applicati in Azienda.

In particolare, in correlazione alle norma pattizie, contenute nei relativi art. dei CCNL applicati in Azienda, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

1. – Rimprovero verbale o scritto, in caso di violazione delle procedure previste dal presente modello di gestione aziendale;

2. – Multa, in caso di recidiva o di violazioni ripetute, senza il vincolo

della continuazione, delle procedure previste dal presente modello di gestione aziendale;

3. – Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se, a seguito della violazione delle procedure previste nel presente modello di gestione aziendale, sia stato arrecato danno alla società anche nella sola forma del danno all'immagine;

4. – Trasferimento o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, se la violazione delle prescrizioni contenute nel presente modello di gestione aziendale sia preordinato alla consumazione di un reato, anche nella forma del tentativo di delitto di cui all'art. 56 c.p., previsto dal D.lgs. 231/2001;

5. – Licenziamento senza indennità sostitutiva di preavviso e con trattamento di fine rapporto, se il comportamento in violazione delle prescrizioni contenute nel presente modello di gestione aziendale abbia determinato l'applicazione a cariche della società delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

Siffatto evento determina la venuta meno del rapporto fiduciario fra la società ed il dipendente o determina un grave pregiudizio alla società stessa, secondo i criteri di correlazione stabiliti nei rispettivi contratti collettivi di lavoro associati.

Elemento psicologico:

- per le sanzioni previste ai numeri 4 e 5 è il dolo;

- per le sanzioni previste ai numeri 2. e 3. è la colpa cosciente, cioè la colpa con previsione, ed il dolo;

- per le sanzione previste dal numero 1. è sufficiente la colpa incosciente.

Capo VII. – Responsabilità dei dirigenti.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente modello di gestione aziendale, da parte dei dirigenti, si applicano le misure previste nel vigente Contratto Collettivo di Lavoro dei Dirigenti.

Capo VIII – Responsabilità degli amministratori.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente modello di gestione aziendale, da parte di Amministratori della società, l'Organismo di controllo provvede a comunicare l'evento al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per l'adozione delle iniziative previste per legge.

Capo IX – Responsabilità dei collaboratori esterni.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con il presente modello di gestione aziendale che sia tale da determinare il pericolo di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 può comportare la risoluzione del contratto; fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito dalla società.

Capo X – Verifiche.

L'Organismo di controllo compie verifiche tanto sui singoli atti

quanto su intere procedure.

Almeno una volta all'anno vengono verificati gli atti più importanti della società ed i contratti conclusi nelle aree a rischio.

Su segnalazione vengono sottoposti a verifica intere procedure.

Come esito della verifica viene redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, nel quale è contenuta l'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere.

Nell'ambito delle verifiche, l'Organismo di controllo accerta il funzionamento del modello aziendale, anche con interviste a campione; nel rapporto sono indicate, pure, le ipotizzabili modifiche da apportare allo stesso.

Capo XI – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 dispongono come ipotesi di reato rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche, quelle previste negli articoli del codice penale di seguito indicati.

1. – Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Elemento oggettivo:

la distrazione anche parziale di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere od attività di pubblico interesse.

Soggetto attivo del reato:

qualsiasi soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, nel caso di specie qualsiasi persona giuridica privata.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato ed altri enti pubblici) e l'Unione europea.

2. – Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato.

Elemento oggettivo:

il conseguimento indebito di finanziamenti pubblici mediante presentazione od utilizzo di documentazione falsa, di attestazione di cose non vere oppure per mezzo dell'omissione di informazioni dovute.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato ed altri enti pubblici) e l'Unione europea.

3. – Art. 217 c.p. – Concussione.

Elemento oggettivo:

la costrizione o l'induzione a dare o promettere indebitamente all'agente od a un terzo denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato:

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Soggetto passivo del reato:

chiunque e la P.A. (Stato od altri enti pubblici).

Questo reato è suscettibile di scarsa applicazione per Aset S.p.A.

Esso è ipotizzabile nei seguenti casi:

a) concorso di reato con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio (a condizione che dalla commissione del reato derivi un vantaggio per la società);

b) commissione del reato nell'evenienza che la società agisca come organismo di diritto pubblico nei contratti pubblici (a condizione che derivi un vantaggio per la società);

c) commissione di un reato nell'evenienza di svolgimento di servizi pubblici o pubbliche funzioni da parte della società, per l'Ente pubblico socio (sempre che la stessa ne abbia vantaggio).

4. – Art. 318 c.p. – Corruzione per atto d'ufficio.

Elemento oggettivo del reato:

l'accettazione di denaro od altra utilità per l'agente o per terzi o di una retribuzione non dovuta od accettazione della promessa per compiere un atto del suo ufficio.

Soggetto attivo del reato:

il pubblico ufficiale ed il corruttore nonché, ai sensi dell'art. 320 c.p., l'incaricato di pubblico servizio a condizione che questi sia in rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato od altri enti pubblici) e chiunque.

5. – Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Elemento oggettivo del reato:

la percezione, per l'agente stesso o per un terzo, di denaro od altra utilità o l'accettazione della promessa al fine di omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio.

Soggetto attivo del reato:

il pubblico ufficiale ed il corruttore, nonché, ai sensi dell'art. 320 c.p., l'incaricato di pubblico servizio.

Soggetto passivo del reato:

chiunque e la P.A. (Stato od altri enti pubblici).

6. – Art. 319 *ter* – Corruzione in atti giudiziari.

Elemento oggettivo del reato:

la corruzione per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

Soggetto attivo del reato:

il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) ed il corruttore.

Soggetto passivo del reato:

qualsiasi parte in un processo civile, penale, od amministrativo

diversa da Aset S.p.A. e l'Amministrazione della giustizia.

Per la commissione di tale rato non è necessario che la società sia parte nel processo, purché essa tragga vantaggio dalla vittoria di una delle parti.

7. – Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Oggetto del reato:

l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti per indurre l'agente a compiere un atto del suo ufficio oppure per ritardare, omettere, un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri.

Soggetto attivo del reato:

l'istigatore.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato od altri enti pubblici)

Siffatto reato si perfeziona a condizione che l'offerta o la promessa non sia accettata (in altra ipotesi sussiste il reato di corruzione).

È da notare che nel caso della fattispecie prevista dall'art. 322, 1° comma, l'istigazione deve essere diretta ad un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, purché pubblico dipendente; mentre in quella del comma successivo essa può essere diretta al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio *tout court*.

8. – Art. 640, 2° comma, c.p. – Truffa in danno della Pubblica

Amministrazione.

Oggetto del reato:

l'ottenimento per l'agente o per terzi di ingiusto profitto con altrui danno, mediante induzione in errore del soggetto passivo del reato mediante artifizi e raggiri.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato od altri enti pubblici).

Questo reato può essere commesso, ad esempio, in gare pubbliche, ove partecipi Aset S.p.A., per mezzo di informazioni erronee (corroborate da documentazione artefatta) finalizzate a far aggiudicare il contratto alla società.

9. – Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Oggetto del reato:

la truffa per acquisire finanziamenti pubblici, mutui agevolati od altra erogazione pubblica.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato od altri enti pubblici) o l'Unione Europea.

10. – Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica.

Oggetto del reato:

l'ottenimento per l'agente o per terzi di ingiusto profitto, mediante alterazione del sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati informatici o tematici.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

la P.A. (Stato od altri enti pubblici).

I reati descritti in questa parte dl modello sono riferibili a comportamenti che possono essere posti in essere, tanto da amministratori, quanto da dipendenti nonché da collaboratori esterni o da *Partners* a qualsiasi titolo di Aset S.p.A.

I soggetti sopra indicati devono tenere condotti idonee al fine di impedire che si verifichino le ipotesi di reato sopra descritte.

È vietato per essi di:

1. – compiere azioni vietate dalla norme descritte nel presente capo;

2. – compiere azioni che potenzialmente possano integrare le fattispecie di reato descritte;

3. – versare in qualsiasi situazione di conflitto di interessi che pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, in particolare, vietato:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani e stranieri;

b) ricevere elargizioni in denaro da utenti o da contraenti, pubblici o privati, di Aset S.p.A.;

c) offrire regali od omaggi che eccedano la prassi aziendale a pubblici funzionari, italiani o stranieri;

d) ricevere regali od omaggi da utenti o da contraenti, pubblici o privati, di Aset S.p.A. che non siano di modesta entità.

e) accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura, comprese le promesse di assunzioni, in favore di pubblici funzionari, italiani o stranieri;

f) presentare dichiarazioni non veritiere a pubbliche amministrazioni, italiane o straniere e ad organismi di diritto pubblico, italiani e stranieri;

g) impiegare somme, contributi, finanziamenti ed erogazioni, ricevuti da pubbliche amministrazioni od organismi di diritto pubblico italiani e stranieri, per scopi diversi da quelli di destinazione.

Per garantire adeguati livelli di garanzia devono essere seguite le seguenti prescrizioni:

1. – i rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico, italiani e stranieri, devono essere gestiti in maniera unitaria, prevedendo la nomina di un responsabile per ogni

operazione o pluralità di operazioni connesse, nelle aree a rischio;

2. – i rapporti con i contraenti, pubblici o privati, di Aset S.p.A. devono essere gestiti in maniera unitaria, prevedendo la nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni connesse, nelle aree a rischio;

3. – i rapporti con gli utenti di Aset S.p.A. devono essere gestiti mediante il rispetto dei principi indicati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4. – gli accordi con *Partners* devono essere regolati con atti scritti, nei quali devono essere indicati i comportamenti vietati previsti da questo capo del modello;

5. – le prestazioni con i collaboratori esterni devono essere regolate con atti scritti, nei quali devono essere indicati i comportamenti vietati previsti da questo capo del modello;

6. – la selezione e l'assunzione del personale deve essere effettuata secondo le regole disciplinate dal regolamento adottato con apposita delibera del C.d.A.;

7. – la selezione dei contraenti di Aset S.p.A. deve essere effettuata mediate il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;

8. – nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante od in natura;

9. – qualsiasi dichiarazione di Aset S.p.A., a prescindere dalla natura

del destinatario, deve contenere elementi veritieri;

10. – coloro che svolgono funzioni di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di Aset S.p.A. (pagamento di fatture, riscossione, destinazione di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche) devono porre attenzione alle modalità di adempimento e riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali situazioni di irregolarità.

Il Consiglio di Amministrazione può imporre la redazione di una scheda di evidenza, con l'indicazione del contenuto, per l'esercizio di attività ritenute particolarmente a rischio (come, ad esempio, la partecipazione o l'indizione di procedure ad evidenza pubblica oppure la partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti, contributi, od erogazioni pubbliche).

Capo XII – Reati societari.

Si procede a fornire la descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

1. – Falsità in comunicazioni (artt. 2621 e 2622 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'esposizione in bilanci, relazioni od altre comunicazioni sociali, previste per legge, dirette ai soci od al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero o mediante omissione di informazioni, sullo situazione patrimoniale, finanziaria ed economica la cui

comunicazione sia imposta per legge allo scopo di ingannare i soci od il pubblico e per conseguire per è o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Soggetto passivo del reato:

i soci od il pubblico.

Nella fattispecie prevista dall'art. 2622 cod. civ. il reato si perfezione se dalla condotta commissiva od omissiva deriva un danno patrimoniale per i soci o per i creditori.

2. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.).

Oggetto del reato:

le false attestazioni o l'occultamento di informazioni nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione; tutto ciò con modalità idonea a indurre in errore i destinatari ed al fine di far conseguire all'agente o ad altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo del reato:

i responsabili della società di revisione ed eventualmente gli amministratori i sindaci o altri soggetti legati in rapporto di lavoro o di consulenza con Aset S.p.A. che abbiano partecipato alla condotta

commissiva od omissiva a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 e seguenti c.p.

Soggetto passivo del reato:

i destinatari delle relazioni e delle comunicazioni.

Il reato può essere delitto o contravvenzione a seconda del fatto che l'evento abbia, oppure no, cagionato un danno patrimoniale al soggetto passivo del reato.

3. – Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori.

Soggetto passivo del reato:

i soggetti preposti al controllo e chiunque abbia interesse al regolare attività di controllo.

4. – Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'illecita riduzione del capitale sociale, mediante restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o tramite la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori e ad eventuale titolo di concorso (ai sensi dell'art. 110 e seguenti c.p.) i soci beneficiari.

Soggetto passivo:

chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale.

5. – Illegale ripartizione degli utile e delle riserve (art. 2627 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'illecita ripartizioni di utili o di acconti su utili od illecita ripartizioni di riserve anche non costituite con utili.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori e ad eventuale titolo di concorso (ai sensi dell'art. 110 e seguenti c.p.) i soci beneficiari.

Soggetto passivo del reato:

chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale.

6. – Illecite operazioni sulle azioni ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2628 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'illecito acquisto o la sottoscrizione di azioni che cagioni una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori.

Soggetto passivo del reato:

chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Le ipotesi di operazioni con riguardo alla società controllante non è applicabile ad Aset S.p.A.

7. – Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.).

Oggetto del reato:

le illecite riduzioni del capitale, di fusioni o di scissioni tali da cagionare danni ai creditori.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori e soci conferenti.

Soggetto passivo del reato:

i creditori danneggiati.

8. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.).

Oggetto del reato:

la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori di società con titolo quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza .

Soggetto passivo del reato:

la società o terzi danneggiati.

Al momento attuale tale fattispecie non sembra applicabile ad Aset S.p.A.

9. – Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.).

Oggetto del reato:

la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori e soci conferenti.

Soggetto passivo del reato:

chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale.

10 . – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.).

Oggetto del reato:

la ripartizione dei beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei

creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, se dall'azione deriva danno ai creditori.

Soggetto attivo del reato:

i liquidatori.

Soggetto passivo del reato:

i creditori danneggiati.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11. – Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.).

Oggetto del reato:

la determinazione della maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con atti simulati o fraudolenti.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

12. – Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.).

Oggetto del reato:

la diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

Al momento attuale tale fattispecie non sembra applicabile ad Aset S.p.A.

13. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Oggetto del reato:

l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste per legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ovvero, allo stesso fine, l'occultazione con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima, pure nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; l'ostacolo alle funzioni di vigilanza alle autorità

predette.

Soggetto attivo del reato:

gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Soggetto passivo del reato:

le autorità di vigilanza preposte per legge.

14. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.).

Oggetto del reato:

acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (primo comma);

acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di società controllante, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cagionando lesione al capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (secondo comma).

Il ravvedimento operoso, se va a buon fine, determina l'estinzione del reato.

Soggetto attivo:

gli amministratori.

Soggetto passivo:

la società ed i soci.

In relazione ai reati sopra descritti sono indicate le seguenti aree a rischio:

1. – la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ed al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2. – la predisposizione di prospetti informativi;

3. – la predisposizione e divulgazione all'esterno di dati o notizie riguardanti Aset S.p.A.;

4. – la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con esse.

I comportamenti che possono integrare le ipotesi di reati indicati nel presente capo sono:

a) gli amministratori;

b) i liquidatori;

c) i dirigenti;

e) i dipendenti.

Tutti i soggetti sopra indicati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio si devono attenere a regole di condotta conformi, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare essi devono:

1. – compiere azioni vietate dalle norme descritte nel presente capo;

2. – compiere azioni che potenzialmente possano integrare le fattispecie di reato descritte;

3. – tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il

rispetto delle norme giuridiche vigenti, nell'attività di formazione del bilancio; nell'attuazione di tali comportamenti è vietata:

3.1. – la predisposizione e comunicazione di dati falsi o lacunosi, con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aset S.p.A.;

3.2. – l'omissione della comunicazione di dati o informazioni richiesti dalle norme giuridiche in vigore, rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aset S.p.A.;

4. – osservare scrupolosamente le norme giuridiche vigenti, in ordine alla tutela ed all'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le posizioni giuridiche soggettive dei creditori e dei terzi; nell'attuazione di tali comportamenti è vietato:

4.1. – restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

4.2. – ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

4.3. – ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

4.4 – acquistare o sottoscrivere azioni della società, fuori di casi previsti per legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

4.5. – effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

4.6. – eseguire a formazione od aumento fittizi del capitale sociale;

4.7. – ripartire i beni della società fra i soci, in fase di liquidazione, prima di aver pagato i creditori della società od aver accantonato le somme necessarie per il citato pagamento;

5. – assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali e garantire la libera e corretta formazione della volontà assembleare; nell'attuazione di tali comportamenti è vietato:

5.1. – tenere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

5.2. – porre in essere, durante i lavori dell'assemblea, atti simulati o fraudolenti che siano finalizzati ad alterare il regolare svolgimento delle deliberazioni e la formazione della volontà dell'assemblea;

6. – effettuare, ove necessario, con tempestività e completezza tutte le comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Per garantire adeguati livelli di garanzia devono essere seguite le seguenti prescrizioni:

1. – in sede di formazione del bilancio deve essere presentata una relazione dal responsabile del procedimento o dal Consiglio di Amministrazione che:

1.1. – attesta che i dati delle informazioni contenute nel bilancio sono

veri, precisi, corretti e completi;

1.2. – accerta che non sussistono elementi dai quali poter desumere che i dati delle informazioni citate contengano elementi incompleti o non esatti;

1.3. – descrive l'avvenuta predisposizione di adeguato sistema di controllo, finalizzato a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;

copia della relazione deve essere inviata all'Organismo di controllo;

2. – nella predisposizione dei prospetti informativi devono essere acquisite di un'attestazione di veridicità dei dati se essi provengono da fonti esterne alla società;

3. – negli eventuali rapporti con la società di revisione deve:

3.1. – essere identificato il soggetto responsabile preposto al trasferimento dei dati alla società di revisione;

3.2. – essere reso possibile ogni contatto necessario fra il responsabile della società di revisione e l'Organismo di controllo;

3.3. – essere vietato l'incarico di qualsiasi consulenza alla società di revisione;

4. – per le attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti Aset S.p.A. deve essere predisposto un apposito regolamento per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di

documenti ed informazioni;

5. – ogni informazione relativa ad operazioni sul capitale od a fusioni, incorporazioni e scissioni deve essere comunicata all'Organismo di controllo;

6. – copia delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza deve essere inviata all'Organismo di controllo.

Capo XIII – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Si procede a fornire la descrizione dei reati indicati nell'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001.

1. – Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Oggetto del reato:

l'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

2. – Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

Oggetto del reato:

l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero l'impedimento o interruzione delle stesse.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

3. – Art. 617 *quinques* – c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Oggetto del reato:

l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

4. – Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Oggetto del reato:

la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

5. – Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Oggetto del reato:

la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

6. – Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Oggetto del reato:

la distruzione, il danneggiamento, o la commissione di atti che

rendono, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacolano gravemente il funzionamento, anche, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

7. – Art. 635 *quinques* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Oggetto del reato:

la commissione del fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

8. – Art. 491 *bis* c.p. – Documenti informatici.

Oggetto del reato:

le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

9. – Art. 640 *quinques* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Oggetto del reato:

la violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Soggetto attivo del reato:

il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

Le condotte illecite, sopra descritte, difficilmente possono essere compiute nell'interesse di Aset S.p.A.

In ogni modo, entro sei mesi dall'approvazione del presente modello, Aset S.p.A. provvederà alla redazione di un regolamento per la tutela informatica che sarà parte integrante del presente modello.

Capo XIV – Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate

nell'interesse od a vantaggio della società stessa, pertanto se ne omette pure la descrizione.

Capo XV – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate nell'interesse od a vantaggio della società stessa, pertanto se ne omette pure la descrizione.

Capo XVI – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *quater*.1 del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate nell'interesse od a vantaggio della società stessa., pertanto se ne omette pure la descrizione.

Capo XVII – Delitti contro la personalità individuale.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *quinques* del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate nell'interesse od a vantaggio della società stessa, pertanto se ne omette pure la descrizione.

Capo XVIII – Abusi di mercato.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate nell'interesse od a vantaggio della società stessa, pertanto se ne omette

pure la descrizione.

Capo XIX. – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le fattispecie descritte dall'art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001 non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., né esse possono essere realizzate nell'interesse od a vantaggio della società stessa, pertanto se ne omette pure la descrizione.

Capo XX – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Si procede a fornire la descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001.

1. – Art. 589 c.p. – omicidio colposo.

Oggetto del reato:

la morte di una persona cagionata da condotta colposa commessa in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 55, secondo comma, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o con violazione delle norme sulla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

Soggetto attivo del reato:

il datore di lavoro, il dirigente, il preposto.

Soggetto passivo del reato:

la persona deceduta, in genere il lavoratore.

2. – Art. 590, 3° comma, c.p. – Lesioni gravi o gravissime.

Oggetto del reato:

la lesione grave o gravissima cagionata da condotta colposa commessa in violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Soggetto attivo del reato:

il datore di lavoro, il dirigente, il preposto.

Soggetto passivo del reato:

la persona che ha subito lesioni gravi o gravissime, in genere il lavoratore.

Il presente modello interagisce con tutte le modalità di protezione e monitoraggio adottate da Aset S.p.A., in applicazione delle norme vigenti in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entro tre mesi dall'approvazione del presente modello il Consiglio di Amministrazione deve comunicare alla Organismo di controllo a quale soggetto è imputata la qualifica di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera *b)* del d.lgs. 81/2008.

Entro tale termine deve essere consegnata all'Organismo di controllo copia di tutti gli atti di organizzazione, con riguardo agli adempimenti previsti dalle norme giuridiche vigenti in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'inizio di ogni esercizio, il datore di lavoro od il responsabile del servizio di prevenzione e protezione consegna, all'Organismo di controllo, una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'esercizio precedente.

Capo XXI. – Delitti contro l'industria ed il commercio.

L'art. 25 *bis.* 1 del D.lgs. 231/2001 indica, come rilevanti ai fini della responsabilità penale dell'ente, le fattispecie contemplate dagli articoli 513, 513 *bis*, 514, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* del codice penale.

La commissione dei delitti previsti dagli articoli 515, 516, 517 del codice penale, nonché l'aggravante disciplinata dall'articolo 517 *bis* del codice penale non è ipotizzabile per Aset S.p.A. né la stessa può essere effettuata in favore di questa società; pertanto si omette la descrizione dei delitti sopra indicati.

Per lo stesso motivo ed allo stesso modo si omette la descrizione dei delitti disciplinati dagli articoli 517 *ter* e 517 *quater* del codice penale.

1. – Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.

Oggetto del reato:

l'esercizio della violenza e l'uso di mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque eserciti l'industria od il commercio turbato.

2. – Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Oggetto del reato:

il compimento di atti di concorrenza assistiti da violenza o da minaccia.

Aggravante specifica prevista dal 2° comma:

qualora gli atti di concorrenza attengano ad attività finanziate, in tutto od in parte, dallo stato o da altri enti pubblici.

Soggetto attivo del reato:

Colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Soggetto passivo del reato:

il concorrente del soggetto attivo del reato.

Le condotte illecite descritte difficilmente possono essere compiute nell'interesse di Aset S.p.A.

Capo XXII. – Delitti di criminalità organizzata.

L'art 24 *ter* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, i delitti di criminalità organizzata.

Le fattispecie previste dall'art. 416 *bis*, 630 del codice penale, dall'art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché quella descritta dall'art. 407, 2° comma, lett. *a)*, n. 5 del codice di procedura penale non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., come non è ipotizzabile

che esse siano commesse nell'interesse della Società stessa, pertanto se ne omette la descrizione.

1. Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Le fattispecie previste dai commi 4°, 6° e 7° non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., come non è ipotizzabile che esse siano commesse nell'interesse della società, pertanto se ne omette la descrizione.

Oggetto del reato:

la costituzione di un'associazione allo scopo di commettere più delitti.

Soggetto attivo del reato:

chiunque appartenga all'associazione, anche senza aver materialmente commesso altri delitti; più grave è la posizione dei capi e dei promotori.

Aggravante specifica:

qualora l'associazione per delinquere sia composta da dieci o più membri.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

2. – Art. 416 *ter* – Scambio elettorale politico – mafioso.

Oggetto del reato:

promettere od accettare la promessa di procurare voti, con la modalità descritta dall'art. 416 *bis*, 3° comma, c.p., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

Le condotte illecite sopra descritte difficilmente possono essere commesse nell'interesse di Aset S.p.A.

Capo XXIII – Abusi di mercato.

L'art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le condotte illecite di cui agli articoli citati (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., come non è ipotizzabile che esse siano commesse nell'interesse della Società stessa, pertanto se ne omette la descrizione.

Capo XXIV. – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, le fattispecie previste dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale: si provvede alla descrizione delle medesime.

1. – Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Oggetto del reato:

Al di fuori dai casi di concorso di reato, l'acquisto o l'intromissione nell'acquisto, la ricezione o l'intromissione nella ricezione e l'occultamento o l'intromissione nell'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto; quand'anche l'autore del delitto (dal quale provengono le cose od il denaro) sia non imputabile o non punibile ed anche nel caso in cui manchi una condizione di procedibilità.

Attenuante specifica:

se il fatto è di particolare tenuità.

Soggetto attivo del reato:

chiunque agisca con dolo specifico ovvero per procurare a sé o ad altri un profitto.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

2. – Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio.

Oggetto del reato:

Fuori dai casi di concorso di reato:

a) la sostituzione od il trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo;

b) il compimento, in relazione ai beni di cui sopra, di operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attenuante specifica:

qualora la provenienza dei beni descritti derivi da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione, nel massimo, di cinque anni.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Aggravante specifica:

se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

3. – Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita.

Oggetto del reato:

fuori dai casi di concorso di reato e dalle ipotesi incriminatrici di cui agli articoli 648 e 648 *bis* c.p., l'impiego, in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto.

Attenuante specifica:

la medesima dell'art. 648 c.p.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Aggravante specifica:

se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

Le condotte illecite sopra descritte difficilmente possono essere commesse nell'interesse di Aset S.p.A.

Capo XXV. – Delitti in materia di violazione del diritto di autore.

L'art. 25 *nonies* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, le fattispecie previste dagli articoli 171, 1° comma, lett. *a) bis*, 3° comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le condotte illecite, di cui agli articoli sopra indicati, non sono ipotizzabili per Aset S.p.A., come non è ipotizzabile la loro commissione nell'interesse della Società stessa, pertanto se ne omette la descrizione.

Capo XXVI. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 25 *decies* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, la fattispecie prevista dagli articolo 377 *bis* del codice penale, quini se ne provvede alla descrizione.

1. Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

<u>Oggetto del reato</u>:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'induzione, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra

utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

La condotta illecita sopra descritta può essere commessa nell'interesse della società. Si ritiene che ciò possa avvenire in conseguenza di reati già commessi sia nell'interesse della Società medesima sia per interesse personale dell'autore.

I soggetti particolarmente esposti al rischio di commissione di tali azioni illecite sono gli amministratori ed i dirigenti, ma non è da escludere che ciò possa avvenire, anche, da parte di dipendenti o di collaboratori esterni.

Particolare attenzione, quindi, dovrà essere posta qualora sia avviata una procedura penale, pure, nella fase procedimentale.

Capo XXVII. – Reati ambientali.

L'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001 contempla come rilevanti, ai fini della responsabilità dell'ente, le fattispecie previste:

a) dagli articoli 727 *bis* e 733 *bis* del codice penale;

b) dall'articolo 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 *bis* e 279 del D.lgs. 152/2006;

c) dagli articoli 1, 2, 3 *bis* e 6 della Legge 159/1992;

d) dall'art. 3 della Legge 549/1993;

e) dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 202/2007.

La fattispecie prevista dall'art. 727 *bis* del codice penale (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) non è ipotizzabile per Aset S.p.A., come non è ipotizzabile che la corrispondente condotta illecita sia commessa nell'interesse della Società stessa, pertanto se ne omette la descrizione.

Per lo stesso motivo si omette la descrizione delle fattispecie disciplinate: dalla Legge 150/1992 (sul commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione); dall'art. 3 della Legge 549/93 (in tema di tutela dell'ozono stratosferico); dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso e colposo da parte di navi).

1. Art. 733 *bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Oggetto del reato:

la distruzione od il deterioramento (tanto da comprometterne lo stato di conservazione, fuori dai casi consentiti, di un habitat esistente all'interno di un sito protetto.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

2. Art. 137 del D.lgs. 152/2006 – Tutela delle acque dall'inquinamento.

Oggetto del reato:

- effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa oppure revocata, di cui alle tabelle indicate nei commi 2°,3° e 5°;

- la mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

chiunque.

3. Art. 256 del D.lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Oggetto del reato:

Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 29 *quattuordecies*, 1° comma, l'effettuazione di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

lo stato e le pubbliche amministrazioni.

4. Art. 258 del D.lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Oggetto del reato:

L'omissione della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e di rifiuti pericolosi.

Soggetto attivo del reato:

coloro che non anno aderito al sistema sistri ed i produttori di rifiuti pericolosi.

Soggetto passivo del reato:

lo stato e le pubbliche amministrazioni.

5. Art. 259 del D.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti.

Oggetto del reato:

l'effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e

d), del regolamento stesso.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

lo stato e le pubbliche amministrazioni.

6. Art. 260 del D.lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Oggetto del reato:

con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, o comunque la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Aggravante specifica:

in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Soggetto attivo del reato:

Chiunque agisce con dolo specifico, ovvero al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Soggetto passivo del reato:

lo stato e le pubbliche amministrazioni.

7. Art. 260 *bis* del D.lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Oggetto del reato**:**

- la fornitura di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- l'omissione di accompagnamento del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "sistri - area movimentazione" e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e di rifiuti pericolosi.

- l'uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Soggetto attivo del reato:

chiunque.

Soggetto passivo del reato:

Lo stato e le pubbliche amministrazioni.

8. Art. 279 del D.lgs. 152/2006 – Tutela dell'aria.

Oggetto del reato:

violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità,

qualora ciò determini, pure, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Soggetto passivo del reato:

L'esercente di uno stabilimento.

Soggetto passivo del reato:

lo stato e le pubbliche amministrazioni.

Le condotte illecite sopra descritte possono essere commesse nell'interesse di Aset S.p.A., pertanto si dovrà prestare cautela nel vigilare selle procedure ambientali.